

Prot. n. 54678

Scandicci, lì 24 dicembre 2008

Ordinanza n. 875

OGGETTO:

Divieti di transito veicolare anno 2009.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la legge 4/11/97 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene", che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Considerato che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO₂, NO_x, NO₂, PTS, Pb);

Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Presenza d'atto della valutazione della qualità dell'aria

ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Firenze come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

Considerato che i divieti di transito veicolare vigenti sono stati applicati in attuazione degli Accordi di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni del 10 ottobre 2003, del 20 dicembre 2005 e del 10 maggio 2007 e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell'ottica di arrivare ad un suo rinnovo, con la finalità condivisa da tutti gli enti sopra indicati di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia mediante l'applicazione di divieti, sia tramite il naturale ricambio del parco veicolare, agevolato tramite l'erogazione di incentivi economici;

Vista l'ordinanza n. 256 del 22 aprile 2008, con la quale, a parziale modifica di quanto stabilito dalla precedente ordinanza n. 918 del 28 dicembre 2007, sono determinate le modalità relative ai divieti di transito veicolare, per i veicoli più inquinanti, nell'anno 2008.

Dato atto che attualmente è vigente il divieto di circolazione:

- nei giorni dal lunedì alla domenica con orario 00.00-00.24 alle seguenti categorie:

- autoveicoli, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;
- ciclomotori euro 0 a 2, 3 ruote cioè non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE o successive;
- autoveicoli, di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;
- ciclomotori a 2 tempi euro 1 con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;
- autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;
- autoveicoli diesel euro 1 (categorie M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE o successive;
- autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g) con portata fino a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE o successive;
- autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g) con portata superiore a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;

- nei giorni martedì, mercoledì e giovedì con orario 08.00 - 18.00 alla categoria

- motocicli identificati dal Codice della Strada all'art. 53 lettera a) euro 0, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, a due tempi con alimentazione a miscela olio/benzina;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 de 4/05/2007 che approva e stabilisce di aderire all'Accordo 2007-2010, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 07/05/2007, Accordo che demanda al Tavolo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 13 del medesimo, la definizione delle limitazioni alla circolazione per gli anni 2009 e 2010;

Preso atto inoltre che la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 28 gennaio 2008, indicava di istituire il divieto di transito ai motocicli euro 0, limitatamente alla categoria a due tempi con alimentazione a miscela olio/benzina per tre giorni la settimana;

Preso atto che il Tavolo Tecnico regionale nella riunione del 15/09/2008, in merito ai provvedimenti sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli per l'anno 2009, ha deciso di estendere l'orario di limitazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutte le categorie già oggetto di limitazioni;

Rilevato che restano pertanto da assoggettare a ulteriore limitazione i motocicli Euro 0 a due tempi che sono i più vecchi ed hanno emissioni specifiche più elevate, anche in relazione alla tipologia di alimentazione, e che tale provvedimento avrà effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla emissione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell'ozono;

Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto come sopra concordato a livello regionale in doverosa coerenza e continuità con i programmi intrapresi, integrando i divieti di transito già in vigore per completare gli impegni assunti dai 30 Comuni firmatari dell'Accordo;

Ritenuto pertanto di estendere, dal 1° gennaio 2009, il divieto di transito nel centro abitato di Scandicci, ad eccezione dei centri abitati di Rinaldi, S. Martino alla Palma, Mosciano, Santa Maria a Marciola, S. Vincenzo a Torri, Castellare, S. Colombano e Badia a Settimo, nei giorni dal lunedì alla domenica con orario 00.00 – 24.00 ai motocicli euro 0, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, limitatamente alla categoria a 2 tempi con alimentazione a miscela olio/benzina;

Preso atto che con specifica ordinanza è definito il divieto di transito per gli autobus TPL e Turismo Euro 0;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto il D.Lgs. 267/00;

ORDINA

- 1) La presente ordinanza sostituisce, a partire dal 1 gennaio 2009, l'ordinanza n. 256 del 22 aprile 2008, che regolava le limitazioni al traffico veicolare nell'anno 2008. L'ordinanza n. 256/2008 viene pertanto revocata a far data dall'1 gennaio 2009.
- 2) A partire dall'1 gennaio 2009 è istituito il divieto di transito nel centro abitato di Scandicci, ad eccezione dei centri abitati di Rinaldi, S. Martino alla Palma, Mosciano, Santa Maria a Marciola, S. Vincenzo a Torri, Castellare, S. Colombano e Badia a Settimo, nei giorni dal lunedì alla domenica, con orario 00.00 – 24.00 alle seguenti categorie di veicoli:
 - autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel

(M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;

- ciclomotori euro 0 a 2, 3 ruote cioè non omologati in conformità alla direttiva 97/24/CE o successive;
- autoveicoli, di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del Codice della Strada a benzina e diesel destinati al trasporto merci fino a 3,5 t (N1) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;
- ciclomotori a 2 tempi euro 1 con 2, 3 ruote, cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;
- autoveicoli euro 0 per il trasporto merci (categorie N2 e N3) identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) con portata superiore a 3,5 t, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;
- autovetture diesel euro 1 (categorie M1) cioè non omologate secondo la Direttiva 94/12/CE o successive;
- autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g) con portata fino a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE o successive;
- autoveicoli per uso speciale euro 0 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g) con portata superiore a 3,5 t, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;
- motocicli identificati dal Codice della Strada all'art. 53 lettera a) euro 0, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive, a due tempi con alimentazione a miscela olio/benzina;

2) Sono esonerati dal divieto di transito i veicoli:

a) veicoli con alimentazione elettrica, o ibrida (motore elettrico e termico);

b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);

c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, veicoli adibiti all'igiene urbana nonché veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;

d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionate con il Comune di Scandicci o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne, veicoli in servizio di guardia medica;

e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;

f) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

g) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia;

h) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

i) veicoli che partecipano a sperimentazioni controllate dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni;

l) veicoli che espongono la targa "prova" nel rispetto dell'art. 98 del NcdS e del DPR 474 del 24/11/2001;

m) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato. Per ognuno dei mezzi interessati, dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, ed esibita a richiesta all'autorità competente al controllo, idonea documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti previsti, oltre ad idonea certificazione dell'avvenuta installazione del dispositivo stesso;

n) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età;

3) In deroga al divieto di transito veicolare stabilito con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare gli itinerari già previsti nella precedente ordinanza n. 256, in data 22 aprile 2008, di seguito riportati:

- 1) Via Pisana, dal confine comunale con Lastra a Signa fino all'intersezione con Via Baccio da Montelupo – Via Baccio da Montelupo dall'intersezione con Via Pisana fino al confine comunale con Firenze;
- 2) Via delle Nazioni Unite, dallo svincolo autostradale a Via Pisana;
- 3) Via Roma – Via Paoli - Via Dante - Piazza Marconi – Via Poccianti fino al confine comunale con Firenze;
- 3b) Via Mensa Arcivescovile – Via Torricelli (da Via Mensa Arcivescovile a Via Makarenko) – Via Makarenko – Via Scandicci Alto;
- 4) Via delle Bagnese dall'intersezione con Via Poccianti fino al confine comunale con Firenze;
- 5) Viale A. Moro, dal confine comunale con Firenze a Via 78° Reggimento Lupi di Toscana – Via Don Facibeni (da Viale A. Moro a Via Pestalozzi) – Via Pestalozzi – Via Pisana fino al confine comunale di Firenze;
- 6) Via di Vingone, dall'inizio del centro abitato a Piazza Kennedy - Piazza Kennedy - Largo S. Zanobi, fino a Via Roma;
- 7) Via delle Cascine (da Via Roma a Via Fanfani) – Via Fanfani (da Via delle Cascine a Via dei Ciliegi) – Via dei Ciliegi (da Via Fanfani) in direzione della nuova viabilità fino a Via delle Sette Regole e a Via Don Perosi – Via Ponchielli (da Via Don Perosi a Via di Casellina) – Via di Casellina (da Via Ponchielli a Via Respighi – Via Respighi sino all'intersezione con Via Pisana;
- 8) Limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di merci in entrata ed in uscita dal mercato settimanale del sabato: Via Turri (da Viale A. Moro a Via Foscolo) - Via Foscolo (da Via Turri a Piazza Togliatti)

4) La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni preventivamente autorizzate;

5) Di demandare a specifica ordinanza la definizione dei divieti di transito per gli autobus euro 0.

DEMANDA

- All'Ufficio Traffico l'esecuzione della presente ordinanza e l'apposizione, ove necessario, della relativa segnaletica stradale;

- Alla Polizia Municipale ed a chi altro spetti, la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

- Che i contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.
- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni .

La presente ordinanza entra in vigore l'1 gennaio 2009 e, da tale data, è revocata l'ordinanza n. 256 del 22/4/2008.

p. IL SINDACO
ASSESSORE all'AMBIENTE

Fabrizio Signorini

Gr/DC